

207	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR D.M. 25 luglio 2008 Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva. Misure dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime	-274,80	2.291,00	-119.947,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
208	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dai redditi le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo di beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	a regime	-86,50	23.604	-3.664,6	Società cooperative e loro consorzi
209	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97; art. 2, comma 1, della Legge n. 203/08	Aliquota IRAP agricoltura: ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%	a regime	-207,00	197.220	-1.049,6	Produttori agricoli titolari di redditi agrario
210	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464 della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia prima che in via definitiva che entro del suo scioglimento. Tale norma si applica alle cooperative a mutualità prevalente (art. 209 del D.L. n. 112/08) e agli utili netti delle cooperative agricole, per la quota del 30% degli utili netti delle altre cooperative) per la quota del 55% degli utili netti delle società di cui sono socie o consociate, nonché per la quota del 30% degli utili netti delle società NON a mutualità prevalente (art. 209 del D.L. n. 112/08) per la quota del 30% degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto.	a regime	-119,80	28.105	-4.262,6	Società cooperative e loro consorzi
211	Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07	Regime dei contribuenti minimi. Esso prevede, per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 20%. I contribuenti minimi sono esenti da Imp. inoltre, non addebitano l'IVA sulle vendite, né hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. Essi possono, peraltro, optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.	a regime	-122,90	506.000,00	-242,9	Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
212	Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 1, comma 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno il 50% dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	a regime	-104,34	8.601	-12.131,1	Società cooperative agricole e loro consorzi
213	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indebitabilità dell'imposta limitatamente alle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle rettificazioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle rettificazioni è <= 30 ma non al 25 per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi IRES è ridotta alla metà).	a regime				Società cooperative di produzione e lavoro

